

Estratto Condizioni Autocaravan

R.C.Auto Camper (tariffa bonus/malus – è ammessa la sospensione)

Bene Assicurazioni assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza. La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione.

Estensioni gratuite della garanzia R.C.A.

A estensione della copertura per la Responsabilità Civile obbligatoria di cui all'Art. 122 della Legge, Bene Assicurazioni, senza alcun sovrappremio, assicura:

- a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione dei Veicoli in aree private fermo quanto previsto alla lettera f) del presente articolo;
- b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a Terzi, non trasportati, in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo;
- c) la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a Terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi i danni subiti dalle cose trasportate, dalle cose di terzi in consegna o in custodia, i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni al Veicolo;
- d) derivanti dalla Circolazione di eventuali rimorchi o carrelli appendice quando sono agganciati al Veicolo assicurato (motrice) costituendo con esso un unico Veicolo;
- e) i danni derivanti dall'eventuale perdita di accessori (quali ad esempio portabicilette, bagagliere, ecc.) stabilmente installati sul Veicolo e non indicati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione, **purché gli stessi siano regolarmente omologati e montati nel rispetto delle schede tecniche e delle case costruttrici del Veicolo e dell'accessorio.**
- f) Bene Assicurazioni assicura la Responsabilità Civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose/animali di terzi ed a persone dall'incendio del Veicolo indicato in Polizza, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in Circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di 200.000 euro per ogni Sinistro;**
- g) Bene Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa, nel caso in cui il peso complessivo a pieno carico del veicolo assicurato, al momento del sinistro, sia superiore di non oltre il 25% rispetto a quello indicato nella carta di circolazione.
- h) Bene Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di Bene Assicurazioni di risarcire il danno in proporzione e per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa del veicolo, nel caso in cui la persona trasportata, non abbia potuto utilizzare la cintura di sicurezza in quanto il veicolo, nonostante gli obblighi di legge, non è dotato di numero sufficiente dall'origine. La rinuncia alla rivalsa vale a condizione che il numero delle persone trasportate non superi quello indicato dalla carta di circolazione e che comunque risultino al momento del sinistro sedute nelle poltrone idonee allo stazionamento.

Protezione Rivalse SMART

Bene Assicurazioni, a parziale deroga dell'Art. 1.3, rinuncia al diritto di Rivalsa:

- nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
- nel caso di Veicolo guidato in stato di Ebbrezza;
- nel caso di danni arrecati dalla Circolazione ai Terzi, trasportati e non, purché avvenuta all'insaputa degli stessi trasportati, del Veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e conviventi con il Proprietario del Veicolo;
- provvederà, nel caso di Incidente, dove sono esclusivamente coinvolti due Veicoli, avvenuto con altro Veicolo identificato ma privo di regolare copertura e di esclusiva responsabilità del Conducente di tale Veicolo, all'Indennizzo dei danni materiali subiti dal Veicolo assicurato a condizione che esista un verbale di pubblica Autorità intervenuta sul luogo dell'Incidente attestante le dette condizioni.

Si precisa che, solo con riguardo a questo ultimo caso:

- **l'Indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza di 10.000 euro per Sinistro**, purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal Contratto e a condizione che l'Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
- l'Assicurato ha l'obbligo di cedere a Bene Assicurazioni, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il **proprio diritto di credito nei confronti del Responsabile civile**;
- Rinuncia al diritto di Rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui il trasporto non avvenga in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Carta di Circolazione del Veicolo. **Rimane ferma la facoltà di Bene Assicurazioni di risarcire il danno in proporzione.**